CAMERA DEI DEPUTATI N. 2523

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COSTAMAGNA

Presentata il 10 novembre 1978

Istituzione di pensione d'acconto per gli aventi diritto a pensione di vecchiaia, anzianità e anticipata vecchiaia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che sottopongo alla vostra attenzione ha lo scopo di ridurre a soli 60 giorni il periodo di attesa delle pensioni di vecchiaia, anzianità e anticipata vecchiaia, quasi sempre intollerabilmente superiore ai termini – già lunghi – previsti dalle vigenti leggi.

Questo risultato di grande importanza sociale si consegue con l'istituzione della pensione d'acconto che verrà corrisposta al lavoratore definitivo. La delibera della pensione d'acconto viene demandata agli Enti di Patronato legalmente riconosciuti e non comporta quindi un aggravio di risorse da parte dell'INPS. La prevedibile diminuzione dei solleciti e dei ricorsi dovrebbe anzi rendere disponibili altre risorse, consentendo la riduzione dei tempi d'attesa almeno nei limiti di legge.

La proposta di legge fa riferimento alle norme vigenti all'atto della sua compilazione; esso è però compatibile con il progetto di riforma attualmente al vaglio e lo integra, rispondendo, con un meccanismo di semplice attuazione, all'esigenza più sentita dai lavoratori all'atto del loro collocamento in pensione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Ai lavoratori subordinati ed autonomi aventi diritto a pensione di vecchiaia, anzianità e anticipata di vecchiaia che ne facciano domanda in carta semplice agli Enti di Patronato allegando la dovuta e necessaria documentazione, viene liquidata dagli Enti stessi e corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), una pensione d'acconto con le modalità e nei limiti stabiliti dalla presente legge.

ART. 2.

Gli Enti di Patronato costituiti e riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono abilitati ad accertare il diritto del richiedente alla pensione, a determinare l'importo della pensione d'acconto e ad emettere verso l'INPS mandato, avente valore esecutivo, per il suo pagamento.

ART. 3.

Sono validi agli effetti dell'accertamento dell'anzianità assicurativa, i seguenti documenti:

a) il libretto personale dei versamenti all'INPS fino all'ultima vidimazione da parte dell'Istituto;

b) gli estratti conto rilasciati dai datori di lavoro a norma dell'articolo 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

c) le copie, autenticate dai datori di lavoro, del modello DM 01 sostitutivo;

d) le cartelle esattoriali e le ricevute di conto corrente comprovanti l'avvenuto pagamento di contributi (per i lavoratori autonomi);

e) le situazioni esplorative rilasciate dall'INPS o da altri enti previdenziali e qualunque altro documento proveniente dagli stessi.

ART. 4.

Sono validi agli effetti della determinazione della retribuzione media da utilizzare per il calcolo della pensione d'acconto, gli estratti conto rilasciati dai datori di lavoro a norma dell'articolo 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e qualsiasi altro documento equipollente.

ART. 5.

L'Ente di Patronato entro il 30° giorno dal ricevimento della domanda corredata dai documenti:

a) accerta il diritto del richiedente alla pensione, sulla base dei soli dati risultanti dalla documentazione presentata. Se non riconosce il diritto alla pensione ne dà comunicazione scritta al richiedente il quale potrà presentare una documentazione aggiuntiva; nei 30 giorni successivi alla presentazione dei nuovi documenti l'Ente dovrà deliberare in via definitiva, accertando o negando il diritto alla pensione d'acconto;

b) calcola la pensione d'acconto, in base ai dati accertati, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di pensione ed in conformità alle seguenti norme:

1) se l'anzianità assicurativa accertata è inferiore al minimo di legge ed esistono gli estremi di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche, liquida una pensione d'acconto pari alla pensione sociale;

2) se la documentazione utile per determinare la retribuzione annua pensionabile copre un periodo inferiore a 52 settimane, liquida una pensione d'acconto pari alla pensione minima; se copre un periodo maggiore applica, per determinare la pensione d'acconto, i coefficienti di cui alla tabella allegata alla presente legge. La pensione d'acconto liquidata non può comunque essere inferiore ai minimi di legge;

c) delibera che al richiedente venga corrisposta la pensione d'acconto liquidata;

d) trasmette alla sede INPS competente la delibera e ne informa contemporaneamente il richiedente.

ART. 6.

L'INPS entro il 30° giorno dal ricevimento della delibera nell'Ente di Patronato, ha l'obbligo:

a) di mettere a ruolo la pensione di acconto;

b) di emettere mandato di pagamento per la somma dovuta per il periodo intercorrente fra la data di cessazione dell'attività lavorativa del pensionato e la data d'inizio del bimestre in corso.

ART. 7.

L'assegnazione della pensione definitiva da parte dell'INPS estingue la pensione d'acconto, fermi restando l'obbligo dell'istituto di corrispondere al pensionato tutte le somme eventualmente erogate in meno, maggiorate dagli interessi legali, e il suo diritto di rivalersi di tutte le eventuali somme erogate in più, maggiorate parimenti dagli interessi legali.

ART. 8.

I termini previsti dalla presente legge sono perentori e la loro inosservanza rientra nella fattispecie dalla omissione di atti di ufficio.

TABELLA

Periodo documentato (settimane)	Coefficiente
—	—
da 52 a 103	0,70
da 104 a 155	0,85
da 156 a 520	1